



Roma, 7 settembre 2020

Alla Ministra dell'istruzione
On. Lucia Azzolina
Viale di Trastevere
ROMA

segreteria.azzolina@istruzione.it

On. Ministra,

alla luce della circolare congiunta n. 13 del 4 settembre del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute contenente aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili, ritengo opportuno evidenziare il persistere di alcune criticità - già portate alla Sua attenzione proprio il 4 settembre scorso - in merito alla gestione di tali casi da parte delle istituzioni scolastiche.

Il fatto che la circolare alluda alla possibilità per il medico competente, seppur in ipotesi residuali, di formulare un giudizio di non idoneità temporanea pone degli interrogativi che rimangono a tutt'oggi privi di risposta. Permane, infatti, una lacuna normativa che riguarda, da un lato, la gestione dell'assenza di chi non può lavorare né in presenza né a distanza (è il caso dei collaboratori scolastici); dall'altro, la gestione di chi non può lavorare in presenza ma potrebbe farlo a distanza (come il personale docente, amministrativo e tecnico). In particolare, si possono verificare i seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di giudizio di inidoneità temporanea del collaboratore scolastico, l'unica soluzione prospettata al momento è il ricorso alla malattia fino al termine dell'emergenza epidemiologica, con le conseguenti decurtazioni stipendiali e il decorso del periodo di comporto. Si fa presente, peraltro, che i dirigenti scolastici stanno già verificando l'indisponibilità di molti MMG al rilascio di tali certificati. L'unica strada percorribile resta, pertanto, la malattia d'ufficio;
- b) nell'ipotesi di giudizio di inidoneità temporanea del personale tecnico e amministrativo, avendo l'art. 32, comma 4, del D.L. 104/2020 fatto venir meno solo per le istituzioni scolastiche il regime emergenziale e derogatorio dello *smart working*, l'unica facoltà in questo caso è, nuovamente, la collocazione in malattia. Poiché attualmente la sostituzione dal primo giorno di assenza per il personale ATA è prevista solo per il cosiddetto "organico Covid" (art. 32, comma 3, lettera *a*), D.L. 104/2020), questo può causare non poche difficoltà al dirigente scolastico nell'avviare regolarmente il nuovo anno scolastico;
- c) nell'ipotesi di giudizio di inidoneità temporanea del personale docente ci si chiede come gestire chi potrebbe lavorare a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, posta anche la





perdurante assenza di regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza dei docenti pur prevista dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 22/2020 e dal Protocollo dello scorso 6 agosto.

Si rileva, inoltre, che la mancata regolamentazione normativa e contrattuale dello *smart working*, determinata dal venir meno del regime emergenziale per la scuola, può creare gravi disfunzioni al sistema impedendo, in particolare nelle segreterie, il ricorso a modalità lavorative che potrebbero conciliarsi con la condizione di fragilità e comportare un significativo risparmio di spesa.

Va anche osservato come la circolare richiamata citi, nel contesto normativo di riferimento, l'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale il MC esprime giudizi relativi alla "mansione specifica". Tale disposizione appare in qualche modo inappropriata a definire la posizione del lavoratore in esito all'attivazione di quella che, non a caso, era stata definita dallo stesso legislatore "sorveglianza sanitaria eccezionale".

A fronte di queste criticità, Le chiedo di voler intervenire affinché siano fornite al più presto le indicazioni necessarie per la gestione del personale fragile, a garanzia della tutela dei lavoratori della scuola e del regolare funzionamento del servizio.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale ANP Antonello Giannelli